
EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DECRETO “RILANCIO”

TERZO SETTORE

aggiornamento alla data del 9 giugno 2020

1) *Sono previste agevolazioni per gli affitti per gli enti del Terzo Settore?*

L'articolo 28 del Decreto Rilancio riprende il credito d'imposta per le locazioni previsto dal Decreto Cura Italia estendendolo anche agli immobili non rientranti nella categoria C/1.

Tale credito d'imposta spetta anche agli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Più nello specifico, viene previsto un credito d'imposta, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione corrisposto, per i canoni di locazione, leasing o concessione pagati da:

- esercenti attività di impresa;
- esercenti attività di arti e professioni.

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

- industriale;
- commerciale;

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico;
- riguardanti l'esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

Per beneficiare del credito d'imposta in ogni caso è necessario avere avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale si fa riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno).

Per usufruirne i locatari devono avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Tale ultimo requisito non è necessario per le strutture alberghiere e agrituristiche che beneficiano del credito indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826/887086
studiodeandre@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124
T +39 02 87259515
F +39 010 876826/887086
studiodeandremi@studiodeandre.it

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia, che prevede un credito solo per gli immobili della categoria C/1.

Il credito d'imposta può essere fruito nei seguenti modi:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del d.l. 241/1997), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

2) Sono previste disposizioni specifiche per sostenere le associazioni e le fondazioni degli Enti del Terzo Settore?

L'articolo 67 del Decreto Rilancio prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo Settore (articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017), al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di Covid-19.

3) Sono previsti degli incentivi per le spese sanitarie e di sanificazione degli Enti del Terzo Settore?

L'articolo 77 del Decreto Rilancio ha previsto che l'importo di 50 milioni di euro che Invitalia deve erogare alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari vada riferito anche agli enti di Terzo Settore.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

L'articolo 120 del Decreto Rilancio prevede un credito di imposta del 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Possono beneficiarne anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del Settore.

Il credito di imposta ha le seguenti caratteristiche:

- ha un valore pari al 60% degli investimenti sostenuti per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus;
- è possibile beneficiarne entro il limite massimo di 80.000 euro per le spese sostenute nel 2020;
- è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese.

Gli investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione sono:

- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti;

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

- in linea generale, le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus.

Il credito di imposta si può utilizzare nel 2021, esclusivamente in compensazione.

Dal momento che in questa fase non possono essere identificate tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, maggiori dettagli sui soggetti e le spese ammissibili potranno essere successivamente individuati con decreti *ad hoc* del MEF, di concerto con il MISE.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta con un provvedimento da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

4) *Quale ulteriore aiuto è previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro?*

L'articolo 125 del Decreto Rilancio ha previsto che anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore, spetti un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tale credito spetta sino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826/887086
studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124
T +39 02 87259515
F +39 010 876826/887086
studiodeandremi@studiodeandre.it

5) *Il Decreto Rilancio influisce sulle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019?*

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del Terzo Settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all'imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'articolo 156 anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019.

La disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020, e le amministrazioni competenti procederanno alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre 2020.

6) *Sono state previste misure di sostegno rafforzate per gli enti del Terzo Settore di particolari aree?*

Sì; allo scopo di fronteggiare l'emergenza Covid-19 l'articolo 246 del Decreto Rilancio prevede per gli Enti del Mezzogiorno (ossia delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) uno stanziamento complessivo a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni per l'anno 2021.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

La concessione avviene in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

7) *Più nello specifico, come si può utilizzare il credito d’imposta in compensazione?*

La circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 ha specificato le concrete modalità mediante le quali il credito d’imposta per le locazioni può essere fruito in compensazione.

In particolare, è stato precisato che è necessario presentare un modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto di azienda- articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, istituito con specifica risoluzione.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi è necessario il pagamento nel 2020.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826/887086
studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124
T +39 02 87259515
F +39 010 876826/887086
studiodeandremi@studiodeandre.it

8) Quali altre precisazioni ha fatto la circolare 14/E relativamente al credito d'imposta per le locazioni?

La suddetta circolare del 6 giugno dell'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che per potere usufruire del credito d'imposta è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati.

Di conseguenza l'agevolazione resterà sospesa fino al momento in cui non verrà saldato il debito nei confronti del proprietario dell'immobile o del titolare dell'attività.

Inoltre è stato specificato che il credito d'imposta viene riconosciuto su base mensile.

Ciò significa che la verifica del calo dei ricavi va effettuata mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità.

Potrebbe così accadere che il credito venga riconosciuto per un mese e non sull'intero ammontare versato nel corso del trimestre.

9) È stato fatto un elenco delle specifiche attività che possono beneficiare del credito d'imposta?

Sì, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato con un lungo elenco quali attività possano beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 28.

Per quanto riguarda le **attività alberghiere**, esse sono:

- alberghi e strutture simili;
- alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per brevi vacanze, B&B, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole);

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

- attività alberghiere o agrituristiche stagionali.

Vengono invece escluse dalla possibilità di beneficiare del credito le attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (attività produttive di redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Sono inoltre esclusi gli operatori di attività alberghiere o agrituristiche non esercitate abitualmente.

Per i **canoni di leasing** il credito spetta con riferimento ai contratti di leasing operativo o di godimento, che hanno la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico. Non spetta invece per i leasing finanziari o “traslativi”.

Per i **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, il credito d'imposta spetta purché l'oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per gli **immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo**, la Circolare evidenzia che rientrano nell'ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 54 del TUIR. Il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione, condizionatamente alla circostanza che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione (il credito di imposta non potrà essere riconosciuto, come del resto il costo, con riferimento ai canoni

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

relativi all'immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all'immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva).

Per quanto riguarda **gli enti non commerciali**, il credito spetta, secondo la circolare, anche nel caso in cui gli immobili condotti in locazione, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale; si rinvia alla verifica dall'esame dell'atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente. Qualora l'ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma; ne discende che, qualora il contratto di locazione stipulato dall'ente sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale; rinviando ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai fini della imputazione dei costi e ricavi alle due attività.

Genova

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

Milano

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it